REGOLAMENTO (CE) N. 221/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

recante fissazione del coefficiente di riduzione da applicare nell'ambito del sottocontingente tariffario III per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, in applicazione del regolamento (CE) n. 169/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1],

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2375/2002 è stato aperto un contingente tariffario annuale di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 169/2006 della Commissione, del 31 gennaio 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 2375/2002 per quanto riguarda il rilascio dei titoli di importazione nell'ambito del lotto n. 1 del sottocontingente tariffario III per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta [3], ha fissato a 464 879,874 tonnellate il quantitativo del sottocontingente III ancora disponibile per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2006.

(3) I quantitativi richiesti il 6 febbraio 2006, in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, sono superiori ai quantitativi disponibili. È quindi opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione per il sottocontingente III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, presentata e trasmessa alla Commissione il 6 febbraio 2006 in conformità all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002, è soddisfatta a concorrenza dell'80,56049 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

[2] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

[3] GU L 27 dell'1.2.2006, pag. 3.